

## Regolamento

# DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 18.02.2004 Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 07.04.2004 Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 19.04.2023

#### INDICE

#### Capo I - OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

#### Capo II - NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 Svolgimento dell'attività in forma itinerante divieti
- Art. 7 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 Revoca e decadenza dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 Produttori agricoli
- Art. 13 Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 Obblighi e divieti per gli operatori con posteggio
- Art. 16 Obbligo di regolarità contributiva

#### Capo III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 17 Piano dei mercati
- Art. 18 Trasferimento dei mercati
- Art. 19 Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 20 Ampliamento dei posteggi
- Art. 21 Posteggi liberi Migliorie
- Art. 22 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 23 Posteggi temporaneamente liberi Assegnazione ai precari
- Art. 24 Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 25 Graduatoria di mercato
- Art. 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 27 Mercati straordinari

#### Capo IV - FIERE

- Art. 28 Piano delle fiere
- Art. 29 Trasferimento della fiera
- Art. 30 Domanda di partecipazione alle fiere
- Art. 31 Graduatoria
- Art. 32 Autorizzazione e Concessione del posteggio
- Art. 33 Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 34 Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 35 Ampliamento, riduzione e soppressione della Fiera

#### Capo V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 36 Applicabilità delle norme
- Art. 37 Concessione del posteggio Durata Rinnovo
- Art. 38 Canone/tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 39 Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 40 Revoca della concessione del posteggio
- Art. 41 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone
- Art. 42 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

#### Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 Disposizioni transitorie
- Art. 44 Sanzioni

#### CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla <u>legge</u> regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale"), dal Decreto <u>legislativo 31 marzo 1998</u>, n. 114 (di seguito indicato come "decreto <u>legislativo"</u>), dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche nelle DGR 20 luglio 2001, n. 1902, DGR 633 del 14.03.2003 e DGR 2113 del 02.08.2005 e dalla Deliberazione Regionale n. 1010 del 05.06.2012.
- 2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### Art. 2 Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da un numero di posteggi non inferiori a 6, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività di vendita di beni alimentari e non alimentari, con o senza somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune;
  - e) per *mercatino dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
  - f) per *mercato straordinario*: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
  - g) per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
  - h) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
  - i) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
  - j) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
  - k) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - i) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
  - m) per *autorizzazione* all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio

- al commerciante o alla società regolarmente costituita o alla cooperativa che opera nel posteggio, per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale o dove il richiedente intende avviare l'attività;
- n) SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività: è il titolo idoneo per l'esercizio dell'attività;
- o) per *concessione*: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione, di occupare lo spazio pubblico nell'ambito di un mercato o di un posteggio;
- p) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare, l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- t) per *tipologia merceologica*: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione ai precari, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

#### CAPO II NORMATIVA GENERALE

#### Art. 3 Esercizio dell'attività

- 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, in forma itinerante su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
- 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

- 3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati della Regione Veneto in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010. La Concessione del posteggio può essere limitata ad una specifica tipologia merceologica.
- 6. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita u area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione o titolo abilitativo;
- 7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e aree demaniali non rientranti nella disponibilità del comune è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale per il commercio in area pubblica di cui all'art. 16.

### Art. 4 Autorizzazione con posteggio

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione con validità di 12(dodici) anni è rilasciata dal Responsabile del settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati, secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, l'interessato deve inviare la domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune secondo le modalità ed i tempi indicati nell'avviso pubblico.
- 3. La ditta titolare dell'attività deve essere iscritta in Camera di Commercio (attività commercio in area pubblica), dotata di P.Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS e a quella previdenziale regolare (DURC).
- 4. il titolare dell'attività deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, tec) entro 30 gg dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 44 del presente regolamento.

#### Art. 5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28,

- comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Settore Competente alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia dotata di P.Iva, iscritta all'INPS ed in posizione previdenziale regolare DURC come previsto dalla normativa vigente.
- 2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui intende avviare la sua attività di commercio ambulante indicando:
  - a) le generalità complete dell'interessato indicando se persona fisica o società, (codice fiscale/partita iva)
  - b) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 59/2010,
  - c) settore o settori merceologici richiesti,
  - d) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
- 3. L'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego, in caso di domanda irregolare il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
- 5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare: il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale, ogni variazioni intervenuta nella propria compagine societaria (cambio rappresentante legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune).

#### Art. 6 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

- 1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante sul suolo pubblico deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio con posteggio fisso (mercato) e nelle aree non interdette dal comune.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
- 3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
- 5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di

- vendita autorizzate.
- 6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade, per motivi di viabilità, di pubblica sicurezza, di carattere igienico sanitario e di pubblico interesse:
  - Via Pasubio, dall'intersezione con Via G.Pascoli fino all'intersezione con Via S.Lorenzo/Piazza Silva
  - Via Capitello di Sotto per tutta la sua lunghezza
  - Via San Lorenzo dall'incrocio con Via Pasubio/Piazza Silva e fino all'incrocio con Via Capitello di Sotto
  - Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via Capitello di Sotto/IV Novembre fino al civico n. 26 di Via Vittorio Veneto (ditta Forni Fiorini)
  - Via IV Novembre per tutta la sua lunghezza
  - Via XXV Aprile per tutta la sua lunghezza
  - Piazza Silva per tutta la sua estensione e lunghezza
  - Via G.Puccini per tutta la sua lunghezza
  - Via G.Mazzini per tutta la sua lunghezza
  - Via Canè, per tutta la sua lunghezza, escluse le vie laterali
  - Via A.Moro per tutta la sua lunghezza
  - Via F.Filzi per tutta la sua lunghezza
  - Via San Vincenzo, dall'incrocio con Via S.Lucia fino all'incrocio con Via Don Michelazzo
  - Via S.Lucia, dall'incrocio con Via G.Marconi all'incrocio con Via Don Michelazzo.
  - In occasione di manifestazioni particolari, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### Art. 7 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi oppure a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa e contestualmente della relativa concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione la cui richiesta deve essere inoltrata tramite lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP).
- 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3. Con il trasferimento il subentrante acquisisce i titoli di proprietà posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), inoltre acquisisce le assenze non giustificate già effettuate nell'anno dall'originario titolare dell'autorizzazione. Il numero delle assenze effettuate e non giustificate devono, obbligatoriamente, essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
- 4. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta per il

- subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
- 5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato in via telematica allo sportello SUAP, la SCIA di inizio attività, relativa al subingresso, che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore competente con idonea modalità ai sensi della disciplina vigente.
- 6. Il subentrante per causa di morte (eredità) deve presentare la SCIA di subingresso entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza del diritto di subingresso. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, acquisisca i suddetti requisiti soggettivi ed abbia presentato la SCIA di subingresso oppure non ceda a terzi l'azienda ereditaria. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore competente con idonea modalità ai sensi della disciplina vigente.
- 7. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) ad un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 gg dall'avvenuto acquisto. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60gg dalla data di cessazione della gestione, dovrà presentare la SCIA di subingresso. La mancanza dei requisiti o la mancata trasmissione della SCIA fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione.

### Art. 8 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

- 1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa presentazione della SCIA autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non dichiari la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore competente con idonea modalità ai sensi della disciplina vigente.
- 2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è dichiarata dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune ove intende avviare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 gg e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza

- opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del settore competente.
- 3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 7 comma 7.

### Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, nell'arco di 12 mesi, il responsabile del servizio competente può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali e/o al mancato ordine e decoro;
  - b) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
  - c) il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore, contraffatti, adulterati, etc.
  - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di inizio e fine vendita e dell'orario di sgombero dell'area;
  - e) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
  - f) il mancato pagamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale;
  - g) la violazione di norme sul diritto del lavoro accertate dall'Amministrazione competente.
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 4. La sospensione è altresì prevista, in caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva (DURC), considerata un requisito per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. La legge regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione, fino al giorno della regolarizzazione, per un periodo massimo di 120 gg. La ripresa dell'attività può avvenire solo previa comunicazione di revoca del provvedimento dei sospensione da parte del Settore competente.

### Art. 10 Revoca e decadenza dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della data di scadenza. L'attività in forma

- itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS; è sufficiente la mancanza di anche solo uno di questi requisiti per procedere alla revoca dell'autorizzazione;
- b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per un numero di volte pari o superiore a 17 giorni di assenza o per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza comprovati da certificato medico che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- c) mancato pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati;
- d) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al decreto legislativo n. 59/2010;
- e) il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione contributiva (DURC) entro il periodo massimo di sospensione pari a 120 gg.
- 2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
- 3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
- 4. La revoca dell'autorizzazione comporta la contestuale revoca della concessione rilasciata in relazione al posteggio occupato.

#### Art. 11 Indirizzi generali in materia di orari

- 1. I titolari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato così come delimitato nella planimetria e concludere le attività di vendita alle ore 13.00.
- 2. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito per sgombero).
- 3. Entro le ore 14.00 tutti i titolari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato, per far si che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- 4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

#### Art. 12 Produttori agricoli

- 1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole previste dal presente regolamento art.21.
- 2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice, deve tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva totale. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
- 3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art.5 e 6 del presente regolamento.

### Art.13 Autorizzazioni temporanee

- 1. In occasione di sagre paesane e/o manifestazioni locali, il Comune può autorizzare attività commerciali temporanee su area pubblica, valide per la durata della manifestazione, in conformità alla vigente normativa statale, regionale, comunale in materia e ai seguenti criteri stabiliti dalla DGR 2113/2005. L'esercizio delle attività commerciali di cui sopra è subordinato al rilascio dell'autorizzazione temporanea prevista dalle predette norme. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a ditte già iscritte al registro imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che dovrà dichiarare nell'istanza.
- 2. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

#### Art. 14 Normativa igienico-sanitaria

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e successive modifiche.
- 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio deve essere revocata.
- 4. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,

- la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 5. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
- 6. Nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare, l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
- 7. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'ULSS.
- 8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate dall'ordinanza del Ministero della Sanità.

#### Art. 15 Obblighi e divieti per gli operatori

- 1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica indicata nell'autorizzazione d'esercizio e nel Piano Comunale;
- 2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su richiesta dei competenti organi di vigilanza;
- 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
- 4. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo la vendita di mobili, calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
- 5. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli con la scritta "merce usata", ben visibili al pubblico. I prodotti di abbigliamento usati devono, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
- 6. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- 7. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
- 8. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 9. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
- 10.Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
- 11. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
- 12. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a

- vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
- 13. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 14. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.
- 15. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 16. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
- 17.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

#### Art. 16 Obbligo di regolarità contributiva

- 1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INALIL o altri istituti previdenziali.
- 2. il Comune svolge in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 4 e 5, ed effettuano controlli periodici dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
- 3. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo (DURC IRREGOLARE), venendo meno un requisito per l'esercizio dell'attività stessa, trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del regolamento.

#### CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

#### Art. 17 Piano dei mercati

- 1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
- 2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo/giorno di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;

- g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
- k) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- i) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.
- 3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio.
- 4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durate dei singoli mercati con specifico provvedimento, per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Di tale modifiche verrà fatta comunicazione scritta alle associazioni di categoria e ai referenti degli operatori del mercato.

### Art. 18 Trasferimento dei mercati

- 1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
- 3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

#### Art. 19 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni

degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di singoli posteggi, per ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale, o di mercati esistenti in presenza di almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio libero dopo due pubblicazioni sul BUR;
- e) per motivi di pubblico interesse (viabilità, traffico, ordine pubblico, igiene, sanità e pubblica utilità).
- 2. Il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione ed utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

#### Art. 20 Ampliamento dei posteggi

- 1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 2, oppure, in caso di impossibilità del trasferimento, valuta il mancato accoglimento dell'istanza.
- 2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 17.

#### Art. 21 Posteggi liberi - Migliorie

- 1. Prima di comunicare alla Regione Veneto l'elenco dei posteggi liberi disponibili, il Comune procede all'emissione di un bando per migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione:
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 2. La graduatoria così formata verrà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.
- 3. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli

- operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 19.
- 4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

#### Art. 22 Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
- 2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi in cui vengono indicate le specifiche modalità previste per la formulazione della graduatoria.
- 3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero in concessione deve presentare istanza al Comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero di iscrizione produttori agricoli e data d'inizio dell'attività di produttore agricolo
  - f) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
  - q) il numero di presenze effettuate al mercato come operatore precario;
- 4. Le domande devono essere inviate al SUAP entro 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di recezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
- 5. Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formulare una graduatoria unica per tutti i posteggi liberi.
- 6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
  - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- 7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
- 8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato,

esclusivamente ad altri produttori agricoli che presentino comunicazione di partecipazione a titolo di precariato e sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 23.

- 9. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
- 10.La concessione di posteggio ha validità di 12 (dodici) anni e decade con la perdita della qualifica di produttore agricolo. E' consentita la cessione del posteggio da parte 11. dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

### Art. 23 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

- 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche. La priorità nell'assegnazione è riconosciuta a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza.
- 2. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite, vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di un'ora dal predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare e viceversa.
- 3. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta e devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti.
- 4. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
- 5. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al Comune apposita comunicazione contente i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione con cui intende partecipale al precariato. Il precario, inoltre, su richiesta, deve fornire i dati sulla regolarità contributiva (DURC);
- 6. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
- 7. La graduatoria viene aggiornata semestralmente, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

#### Art. 24 Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve essere presente presso il posteggio assegnato

- in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
- 2. È' obbligatoria la permanenza degli operatori e degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
- 4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della Legge Regione Veneto n. 10/2021, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
- 5. Le rilevazioni delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### Art. 25 Graduatoria di mercato

- 1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### Art. 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, è esclusivamente consentito agli operatori per il carico e scarico.

#### Art. 27 Mercati straordinari

- 1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale e può essere disposta su richiesta almeno 30 giorni prima della data dell'edizione straordinaria o aggiuntiva del mercato.
- 2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
- 3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine ogni anno, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare o le

- Associazioni di categoria locali come rappresentanti dei commercianti ne danno comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune.
- 4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.
- 5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.
- 6. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore è considerata assenza.

#### CAPO IV FIERE

### Art. 28 Piano delle fiere

- 1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale.
- 2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - q) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
  - k) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - i) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.
- 3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- 4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
- 5. La gestione delle fiere può essere affidata alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

#### Art. 29 Trasferimento della fiera

- 1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
- 3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
- 4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

### Art. 30 Domanda di partecipazione alle fiere

- 1. Gli operatori interessati a partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di autorizzazione/concessione devono inviare istanza in bollo al Comune indicando i dati identificativi dell'Azienda e la specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A o B).
- 2. Le domande devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
- 3. Per le domande irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria.
- 4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
- 5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una Fiera, deve presentare SCIA di subingresso. Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente..

#### Art. 31 Graduatoria

- 1. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
- 2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;

- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- 3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio.
- 4. La graduatoria, redatta distintamente per tipologia merceologica, viene affissa all'albo pretorio del Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.

#### Art. 32 Autorizzazione / Concessione di posteggio per la Fiera

- 1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di idoneo titolo abilitativo
- 2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
- 3. L'autorizzazione/concessione viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi.
- 3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata l'autorizzazione/concessione di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 30, per l'edizione della fiera che si svolge
- 4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
- 5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
- 6. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una fiera, deve presentare comunicazione di subingresso. Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

#### Art. 33 Presenze dei concessionari di posteggio

- 1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
- 2. È' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie.

#### Art. 34 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

- 1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli operatori non concessionari di posteggio (precari) che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
- 2. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, vengono inseriti un una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

#### Art. 35 Ampliamento, riduzione e soppressione della fiera

- 1. L'ampliamento dell'area della fiera e l'aumento e/o riduzione del numero dei posteggi sono deliberati dal Consiglio Comunale per comprovate esigenze da parte dell'utenza e degli operatori del settore;
- 2. per la soppressione delle fiere si applicano le norme previste nell'art. 18 del presente regolamento.

#### CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

#### Art. 36 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

#### Art. 37 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

- 1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti di questo procedimento sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale vigente e quelle che saranno stabilite dal Comune di Marano Vicentino.
- 3. La durata delle concessioni è di 12 (dodici) anni.

### Art. 38 Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio

- 1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati le altre imposte, tasse e oneri comunali previste. Il pagamento va di norma effettuato con cadenza trimestrale (31 gennaio 30 aprile 31 luglio 31 ottobre) mediante PAGOPA.
- 2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
- 3. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione

### Art. 39 Decadenza dalla concessione del posteggio

- 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
- 2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia o gravidanza deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
- 3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.

### Art. 40 Revoca della concessione del posteggio

- 1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- 3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
- 4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

### Art. 41 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

- 1. Per accertato omesso pagamento del canone unico patrimoniale, la concessione è sospesa per un termine di un mese con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche destinate ai mercati. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
- 2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

#### Art. 42

#### Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

- 1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette limitazioni sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.
- 2. Nel caso le limitazioni di cui al comma 2 consistano nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 43 Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 44 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 5 e 6, dall'articolo

- 15 e dall'articolo 42, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
- 2. L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non disciplinate dal decreto legislativo n. 114/98, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 267/2000, con la procedura di cui alla legge 689/1981, modificata dall'art. 6/bis della L. n. 125/2008.
- 3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.
- 4. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta e potrà essere disposta la revoca.